

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario medio e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità;

4° nel caso d'inabilità temporanea parziale l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente.

5° Nel caso di morte, l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti ed ai fratelli e sorelle minorenni o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 141 del Codice civile, nell'ordine e secondo le regole di ripartizione stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

« In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito con l'articolo 27;

6° Le indennità dovute agli apprendisti saranno calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

« Quando l'infortunio avvenga per colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria o di coloro che egli prepone alla direzione e sorveglianza del lavoro, le indennità indicate nella presente legge sono raddoppiate.

« L'indennità supplementare è a carico delle persone civilmente responsabili.

« Il Giudice nella sentenza penale pronunzierà la condanna alla indennità supplementare nel caso di colpa grave.

« Ne' casi d'infortunio, il capo o esercente dell'impresa o industria è obbligato a sostenere la spesa per le prime cure di assistenza medica e farmaceutica, a meno che non preferisca di fornirle direttamente. Questa spesa non potrà eccedere le lire cinquanta.

« Il capo o esercente dell'impresa o industria ne sarà rimborsato dall'Istituto assicuratore. »

(È approvato).

« Art. 11. I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento di cui all'articolo 28 della presente legge.

« Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 10 il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 1,800.

« Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Vincenzo.

(Non è presente).

Pipitone. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pipitone. Mi pare che quella parola *guadagni* non sia propria.

Si potrebbe, invece, sostituire ad essa la parola *salarii*.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Mi permetto di osservare all'onorevole collega, che fu espressamente messa la parola *guadagni* in luogo dell'altra *salarii*, per comprendere nella disposizione il guadagno del cottimo, che altrimenti non vi sarebbe stato compreso.

Pipitone. Sono soddisfatto.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 11.

(È approvato).

« Art. 12. Qualora, dopo i primi dieci giorni, non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare, a titolo di provvisoria, l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'articolo 10, e, nel caso di cottimo, una indennità giornaliera di una lira.

« In caso di controversia sulla indennità giornaliera, è competente a giudicare il collegio dei *probi-viri* e, in mancanza, il pretore, nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, sentiti sempre due industriali da lui scelti. In pendenza della controversia l'Istituto assicuratore è tenuto però al pagamento dell'anzidetta indennità giornaliera, salvo la eventuale azione di regresso o di ripetizione contro chi di diritto.